



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – DELEGATO 19 febbraio 2021 n.23

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 5 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223;
tenuto conto del riferimento effettuato dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio in
Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato;
Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione il
18 febbraio 2021*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 19 febbraio 2021;

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;*

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

EMISSIONE DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, TASSO FISSO 3,25%, 24 FEBBRAIO 2024

Art. 1

(Emissione)

1. È disposta l'emissione di titoli del debito pubblico denominati "Repubblica di San Marino, tasso fisso 3,25%, 24 febbraio 2024".
2. I titoli di cui al comma 1, sono regolati su Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A.
3. I titoli di cui al comma 1 sono emessi in deroga alle disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 30 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Art. 2

(Caratteristiche dei titoli del debito pubblico)

1. I titoli del debito pubblico di cui all'articolo 1 hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) Tipologia: titoli del debito pubblico a tasso fisso, con pagamento periodico di interessi in forma di cedole annuali posticipate e con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, in conformità a quanto previsto dalla condizione 8 del documento allegato "Allegato A – Termini e condizioni delle obbligazioni";
 - b) Emittente: Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino;

- c) Agente fiscale e agente pagatore (fiscal agent, principal paying and transfer agent): The Bank of New York Mellon, sede di Londra;
- d) Gestore del registro (registrar and transfer agent): The Bank Of New York Mellon SA/NV, sede di Lussemburgo;
- e) Listing Agent: BIL – Banque Internationale à Luxembourg;
- f) Joint Lead Managers: J.P. Morgan Securities plc (sede di Londra) e Credit Suisse Securities Sociedad de Valores S.A. (sede di Madrid);
- g) Valuta di denominazione: euro;
- h) Valore nominale complessivo massimo dell'emissione: 340.000.000,00;
- i) Valore nominale unitario del titolo non frazionabile: 100.000,00, ovvero multipli di 1.000,00 in addizione;
- j) Numero massimo di titoli oggetto di emissione: fino a 3.400;
- k) Data di godimento iniziale: 24 febbraio 2022;
- l) Data di scadenza: 24 febbraio 2024;
- m) Durata: anni 3;
- n) Data di regolamento delle sottoscrizioni: 24 febbraio 2021;
- o) Prezzo di emissione: 100,00 per cento del valore nominale unitario;
- p) Prezzo di rimborso a scadenza: 100,00 per cento del valore nominale unitario;
- q) Frequenza pagamento cedola: annuale;
- r) Date di pagamento cedola: le cedole sono pagabili annualmente in via posticipata il 24 febbraio di ogni anno. Il primo pagamento della cedola in relazione ai titoli è effettuato il 24 febbraio 2022 per il periodo compreso tra 24 febbraio 2021 ed il 24 febbraio 2022 escluso;
- s) Tasso cedolare nominale annuo lordo: tasso fisso pari al 3,25 per cento annuo lordo;
- t) Convenzione di calcolo: actual/actual.

Art. 3

(Agente pagatore)

1. L'istituto "The Bank Of New York Mellon" (sede di Londra), in qualità di agente pagatore, interviene per conto dell'emittente nel regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato, in deroga alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della Legge 29 giugno 2005 n. 96.
2. Il pagamento delle cedole e il rimborso sono eseguiti dall'agente pagatore previa messa a disposizione delle somme necessarie da parte dell'emittente, per il tramite del servizio di Tesoreria di Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art. 4

(Registro dei titoli di debito pubblico - modalità di accesso ai dati e alle informazioni)

1. Il registro dei titoli di debito pubblico deve almeno contenere:
 - a) l'importo del capitale e il numero o i numeri di serie dei titoli;
 - b) la data di emissione di tutti i titoli;
 - c) tutti i successivi trasferimenti e cambiamenti di proprietà dei titoli;
 - d) i nomi e gli indirizzi dei titolari dei titoli;
 - e) i dettagli di tutti i rimborsi, cancellazioni e sostituzioni di titoli.
2. Il gestore del registro di cui all'articolo 2, in ogni momento ragionevole durante l'orario di ufficio, può mettere le informazioni contenute nel registro a disposizione dell'emittente, degli altri Agenti o di qualsiasi soggetto autorizzato da uno di essi per la consultazione e per l'estrazione di copie o di estratti dello stesso.

3. Il gestore del registro di cui all'articolo 2, può consegnare ai soggetti richiedenti tutti gli elenchi dei titolari dei titoli, i loro indirizzi, le loro partecipazioni e altri dettagli che essi potranno richiedere.

4. Il gestore del registro di cui all'articolo 2, può fornire agli altri agenti le informazioni da essi ragionevolmente richieste per il corretto svolgimento dei loro compiti.

Art. 5

(Modalità e condizioni di collocamento)

1. Le modalità e le condizioni relative al collocamento dei titoli del debito pubblico sono interamente affidate e gestite da J.P. Morgan Securities Plc. (sede di Londra) e Credit Suisse Securities Sociedad de Valores S.A. (sede di Madrid) in qualità di Joint Lead Managers.

Art. 6

(Rimborso)

1. Il rimborso a scadenza dei titoli del debito pubblico avviene al 100 per cento del valore nominale unitario in un'unica soluzione alla data di scadenza degli stessi.

2. Dalla data di rimborso, i titoli del debito pubblico cessano di maturare interessi sul valore nominale rimborsato.

3. Il rimborso dei titoli del debito pubblico avviene per il tramite dell'agente pagatore di cui all'articolo 3.

Art. 7

(Mercato di riferimento)

1. Il mercato di riferimento dei titoli del debito pubblico è costituito esclusivamente da controparti idonee e clienti professionali, ciascuno come definito nella Direttiva MiFID II 2014/65/UE e successive modifiche, ovvero, se diversa ed applicabile, come definiti dalle rispettive leggi nazionali dei titolari dei titoli del debito pubblico.

2. I titoli del debito pubblico saranno negoziati sul mercato "Euro MTF Market" della Borsa Valori del Lussemburgo.

Art. 8

(Regime fiscale)

1. L'operazione di emissione dei titoli di debito pubblico di cui al presente decreto delegato, le attività, gli atti, i documenti, le copie degli atti alla stessa inerenti ovvero conseguenti, nonché gli interessi ovvero gli altri redditi, di qualsiasi natura, derivanti dai titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato, sono esenti da qualsiasi imposta, anche straordinaria, diretta o indiretta, dazio, tassa o onere governativo di qualsiasi natura, ivi inclusa l'Imposta Generale sui Redditi ed ogni imposta di registro e di bollo.

2. L'esenzione totale di cui al comma 1 si applica per ogni imposta, per tutto il periodo di durata dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato.

3. Sugli interessi derivanti dai titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato si applica l'esenzione prevista dal comma 4 dell'articolo 103 e dal comma 8 dell'articolo 148 della Legge 16 dicembre 2013 n.166.

4. Sugli altri redditi derivanti dai titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato si applica l'esenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 104 e dal comma 8 dell'articolo 148 della Legge 16 dicembre 2013 n.166.

5. Gli atti e i documenti inerenti ovvero conseguenti all'emissione dei titoli di debito pubblico di cui al presente decreto delegato sono esenti da obblighi di registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche.

Art. 9

(Giurisdizione competente)

1. Per qualsiasi controversia inerente ai titoli del debito pubblico è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria dell'Inghilterra e del Galles, come definito alla condizione 19 del documento "Allegato A – Termini e condizioni delle obbligazioni", salva la facoltà, per le sole controparti della Repubblica di San Marino, di adire l'Autorità Giudiziaria Sammarinese ovvero altra Autorità Giudiziaria competente.

Art. 10

(Poteri)

1. Fermo restando il regolamento dell'emissione dei titoli del debito pubblico, costituito dal presente decreto delegato e dal rispettivo "Allegato A - Termini e condizioni delle obbligazioni", al Congresso di Stato compete di negoziare e definire i contenuti di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'emissione dei titoli del debito pubblico.

2. I soggetti autorizzati alla firma e al compimento di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'emissione dei titoli del debito pubblico del presente decreto delegato, ivi inclusi gli atti che costituiscono l'adempimento di obbligazioni ovvero l'esercizio di diritti da parte dell'emittente, sono congiuntamente, per conto dell'emittente, i Sindaci di Governo e, in rappresentanza del Congresso di Stato, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio. I medesimi soggetti sono altresì autorizzati al compimento di ogni atto ovvero attività occorrente ai fini della quotazione dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato, secondo quanto previsto nel documento "Allegato A – Termini e condizioni delle obbligazioni".

Art. 11

(Utilizzo dei Fondi)

1. I proventi netti dell'emissione dei titoli di debito pubblico di cui all'articolo 2 del presente decreto delegato saranno utilizzati come segue:

- i. 190 milioni di euro per progetti di sviluppo e per il rimborso del finanziamento sottoscritto con la società Cargill Financial Services International Inc.;
- ii. 93,9 milioni di euro per il rimborso anticipato dei titoli di Stato zero coupon (inclusi i relativi interessi maturati) detenuti da Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, che applicherà tali proventi per il riassetto delle proprie passività;
- iii. 55 milioni di euro per il rimborso del debito verso Banca Centrale della Repubblica di San Marino, al fine di aumentare la liquidità del sistema bancario sammarinese e rafforzare la capacità di Banca Centrale quale prestatore di ultima istanza.

Art. 12

(Termini e condizioni)

1. Per quanto non espressamente disciplinato, i termini e le condizioni inerenti all'emissione dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato sono quelli di cui al documento "Allegato A – Termini e condizioni delle obbligazioni".

2. In caso di contrasto o controversia sull'interpretazione di quanto previsto nel documento "Allegato A – Termini e condizioni delle obbligazioni", si dispone la prevalenza della versione originale in lingua inglese, contenuta nel medesimo documento allegato al presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 febbraio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

